

DECRETO DIRIGENZIALE N. 27 del 3 aprile 2008

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITA' SETTORE DEMANIO MARITTIMO - NAVIGAZIONE - PORTI, AEROPORTI E OPERE MARITTIME - Porto di Sorrento. Interdizione di un tratto di banchina denominata Bassa tra la bitta 3 e 4.

PREMESSO

- che, ai sensi dell'art. 105, comma 2, lettera "e" del D.Lgs. n. 112/98, emanato in attuazione della L. n. 59/97, sono state conferite alle Regioni, tra le altre, le funzioni relative alla manutenzione dei porti di rilievo regionale e delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;
- che la legge regionale n. 3 del 28/3/02, all'art. 6, comma 1, lett. "c" attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregionale;
- che in materia demaniale l'Autorità Marittima è titolare delle funzioni inerenti gli aspetti della sicurezza e della compatibilità dell'uso delle aree e opere portuali con gli interessi marittimi sotto il profilo tecnico-nautico, nonché delle funzioni di vigilanza;
- che l'Ufficio Locale Marittimo di Sorrento, con nota fax prot. 1001 del 26.03.2008 rappresentava che una parte del manto di asfalto di circa 1,5mq, sulla banchina denominata bassa, mostrava continui fenomeni di rigonfiamento manifestatisi durante le recenti mareggiate, con conseguente potenziale pericolo per la circolazione pedonale;
- che a seguito di sopralluogo effettuato, in data 02/04/2008, da tecnici del Settore, con l'ausilio del Nucleo Sub della Guardia Costiera di Napoli, sono state rilevate alcune sgrottature sottostante il tratto di banchina compreso tra la bitta n. 3 e 4 e che è in atto un dissesto strutturale;

CONSIDERATO

- che, alla luce delle verifiche effettuate si rende necessario adottare opportuni provvedimenti tesi alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità procedendo alla interdizione dell'area interessata al dissesto;

RITENUTO

- pertanto necessario ed urgente, nelle more di effettuazione degli interventi di consolidamento e ripristino, interdire il tratto di banchina compreso tra la bitta n.3 e 4 per una profondità di circa 2,00m a partire dal ciglio banchina.

VISTA

- la L. 16 marzo 2001, n. 88;
- la L. 28 gennaio 1994 n. 84;
- gli artt. 28, 30 e 59 del C. d. N.;
- il D.D. n. 1 del 21/6/00;
- la nota prot. 1001 del 26/03/2008 del Ufficio Locale Marittimo di Sorrento;

Alla stregua dell'istruttoria e della dichiarazione di regolarità amministrativa redatta dal Responsabile del Procedimento ed allegata al presente atto

DECRETA

Art. 1

E' interdetto il transito e la sosta di persone e cose, nell'area dissestata e precisamente un'area di ampiezza circa mq. 37,60 (lung. mt. 18,80 x largh. mt. 2,00) compresa tra la bitta n.3 e 4 della banchina

del Porto di Sorrento denominata Bassa, il tutto secondo quanto meglio riportato nell'allegata planimetria che forma parte integrante del presente atto;

Art.2

L'area interdetta dovrà essere opportunamente segnalata e delimitata;

Art. 3

I contravventori del presente decreto saranno puniti ai sensi degli artt. 1164 ed 1174 del Codice della Navigazione ovvero, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1231 dello stesso Codice, rimanendo comunque civilmente e penalmente responsabili del loro illecito comportamento.

Art. 4

L'interdizione decorre dalla data del presente decreto ed avrà efficacia fino a revoca formale;

Art. 5

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente Decreto, che entra in vigore con effetto immediato.

Art. 6

Si dispone di inviare il presente provvedimento:

- alla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia
 - all'Ufficio Locale Marittimo di Sorrento;
 - al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la Pubblicazione;
- di dare comunicazione del presente provvedimento all' Assessore ai Trasporti;

arch. Massimo Pinto

